



UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2010/2011
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
LEGISLAZIONE SPORTIVA



LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SPORT: I CENTRI DI ATTIVITA' MOTORIA

“La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita”

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT

- v monitoraggio e ricerca per favorire domanda e offerta sportiva
- v formazione e qualificazione degli operatori
- v interventi e promozione per l'impiantistica sportiva pubblica
- v tutela sanitaria dei praticanti l'attività sportiva
- v interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo (valorizzazione dei sodalizi sportivi costituiti in forma di associazioni di promozione sociale)

Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie Locali

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178. A uno di detti istruttori e' assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

L.R. FRIULI -VENEZIA GIULIA 8/2003 (art. 23)

Art. 23

Tutela dei praticanti

1. I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, ... o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)... o in possesso di altri titoli equipollenti.
2. I gestori di attività nelle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico...
4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:
 - a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
 - b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

L.R. FRIULI -VENEZIA GIULIA 8/2003 (art. 23)

Art. 23

Tutela dei praticanti

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro a carico del gestore dell'attività'. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività' siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività' negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale

L.R. BASILICATA 6/1997 (art. 2)

Art. 2

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni: a) "Centro di Attività Motorie" (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico - fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d' età; b) " utenti": le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del CAM; c) " personale": i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all' interno di un CAM; d) " area di attività ": ciascuno spazio interno al CAM, delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.
2. Sono esclusi dall' ambito di applicazione della presente legge: - gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche, qualora siano sede di attività per l' Educazione fisica previste dai Programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI; - le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
3. L' elenco delle discipline riconosciute dal CONI di cui al comma 2 è riportato nell' allegato " A" che forma parte integrante della presente legge.

La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT

- v monitoraggio e ricerca per favorire domanda e offerta sportiva
- v programmazione regionale degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata
- v formazione e qualificazione degli operatori (sentita la SRDS del Coni)
- v tutela della salute dei praticanti ("libretto sanitario dello sportivo" e "servizio buoni sport")
- v incentivazione dell'accesso al credito per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione impianti

FUNZIONI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

- v Partecipano alla definizione dei programmi regionali
- v Concorrono all'attuazione delle finali

In particolare i Comuni:

- ü svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge
- ü elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi

L.R. PUGLIA N. 33/2006 (art. 10)

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.

4. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:

a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;

b) lo standard adottato ai sensi del comma 3.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

L.R. MARCHE N. 47/1997 (art. 1)

La Regione promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute

La Regione favorisce:

- a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini;
- b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;
- c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;
- d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

L.R. MARCHE N. 47/1997 (art. 7)

Art. 7

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione

1. Per i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, si applicano le disposizioni statali in materia ed in particolare quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 85 dell'11 aprile 1996.
2. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
 - a) conformità dell'impianto e delle attrezzature alle disposizioni di cui al comma 1;
 - b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
 - c) utilizzazione in via prioritaria di istruttori provvisti di diploma ISEF o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, di tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione;
 - d) utilizzazione di un responsabile sanitario.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
4. L'autorizzazione è sospesa o revocata quando vengano meno i requisiti di cui al comma 2.
5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi.

La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita

La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

- a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
- b) l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
- c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
- d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.

L.R. LOMBARDIA 61/2002 (art. 8)

Art. 8

Tutela della salute dei praticanti

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:

a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
- b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
- c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio - ricreative;

Previste per le "palestre" stringenti misure in materia di capienza, ubicazione, accessi e vie d'uscita, pronto soccorso, barriere architettoniche, requisiti operatori ...

L.R. LIGURIA 40/2009 (art. 32)

Art. 32

Requisiti degli impianti e autorizzazioni

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
 - b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
 - c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:
 - a) i requisiti degli impianti;
 - b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

L.R. LIGURIA 40/2009 (art. 32)

Art. 32

Requisiti degli impianti e autorizzazioni

5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:

conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).

6. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.

7. L'autorizzazione è sospesa o revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5.

Sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale



LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

...hanno valenza pubblicistica le attività delle
Federazioni sportive nazionali relative
....all'utilizzazione e alla gestione degli
impianti sportivi pubblici...

Insieme di uno o più spazi di attività sportivo dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

Decreto Ministero dell'Interno

18 marzo 1996

IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENDE:

- ü I grandi impianti per lo spettacolo sportivo
- ü Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati
- ü Gli impianti scolastici
- ü I parchi urbani, piste ciclabili, percorsi vita
- ü Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente

Il gestore è il responsabile della vita dell' impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.


IMPIANTI SPORTIVI

Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza in ordine alla definizione del quadro giuridico (anche in riferimento alle responsabilità ed ai compiti di dirigenti ed uffici dell'amministrazione pubblica proprietaria) di ciascun impianto in ordine:

- ü alle autorizzazioni previste da specifiche norme di legge
- ü alla gestione della sicurezza sia degli operatori che degli utenti nella fruizione degli impianti
- ü alla gestione sistematica e controllata di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per mantenere in piena efficienza l'impianto e garantirne un durevole perpetuarsi dell'utilizzo nel tempo per l'attività sportiva
- ü alla verifica della correttezza civilistica, tributaria, previdenziale e complessiva dei soggetti che operano per l'Amministrazione
- ü alla correttezza dei processi di attribuzione delle disponibilità di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive, in coerenza con gli indirizzi di politica sportiva definiti dall'Amministrazione Comunale.


- ü Pareri in linea tecnico sportiva sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di impianti sportivi (decreto legge n. 526 del 2 aprile 1968 e succ. mod.)
- ü Pareri per la vigilanza connessi all'attuazione dell'art. 3 ult. Comma e 22 del Decreto Ministero dell'interno 18.3.1996
- ü Pareri per la concessione e l'erogazione di mutui da parte dell'istituto per il credito sportivo

Ø Gestione diretta



Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico

Ø Gestione pubblica con appalti scorporati




Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti a privati per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare

Ø Consorzio pubblico




Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti

∅ Azienda
municipalizzata



Utilizzata per la gestione
di servizi complessi con
pesanti oneri operativi

∅ Società a
partecipazione
pubblica



Sono società privatistiche
(Spa o Srl) che presentano
la partecipazione di un
Ente Locale come azionista
di maggioranza - minoranza

Impianti gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione

La formula dell'impianto sportivo di proprietà pubblica gestito dal medesimo soggetto ha rappresentato il modo tradizionale di operare nel settore. L'intero programma di gestione viene realizzato con risorse finanziarie e con personale pubblico; il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo richiedono i quali però non sono minimamente coinvolti nella gestione. Il soggetto pubblico provvede quindi a tutte le operazioni di conduzione (sorveglianza, pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, ecc..) di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'organizzazione tecnico-sportiva dell'attività; provvede, inoltre, alla promozione dell'offerta del servizio ed al rapporto con la domanda.

- ü il soggetto pubblico proprietario e gestore dell'impianto si avvale di appalti esterni scorporati per funzioni non assolvibili con personale proprio. Il vantaggio rispetto alla soluzione precedente (gestione condotta integralmente da parte dell'ente locale) potrebbe essere ricavato dalla maggiore specializzazione degli operatori e da eventuali economie di scala derivanti da una riduzione dei costi per le attività appaltate.
- ü Esistono, però, due svantaggi da non sottovalutare: l'impossibilità di garantire, comunque, una gestione imprenditoriale dell'attività sul piano del reperimento di nuove risorse finanziarie e gli eventuali periodi in cui alcune delle funzioni potrebbero non essere coperte per mancato rinnovo degli accordi in essere. Non sottovalutando che la gara al miglior offerente potrebbe anche non garantire il miglior risultato sul piano della gestione dell'impianto.


- ü Consente pianificazione territoriale più corretta
- ü Economicità di risorse

Vantaggi: separazione bilanci e unità operative dedicate

La titolarità del servizio può essere conferita a *“società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”*

GESTIONE CONVENZIONATA

PROPRIETA'
PUBBLICA



GESTIONE
PRIVATA

Convenzione: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell'impianto

“...un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (d.lgs.163/2006 art.3 codice contratti pubblici)

concessione servizi

- ü Natura unilaterale del titolo - effetto accrescitivo poteri del privato;
- ü Destinatario diretto: utenza pubblica;
- ü Privato si assume i rischi di gestione;
- ü Rapporto contrattuale trilaterale;
- ü Il costo del servizio ricade sull'utenza;

appalto di servizi

- ü Natura negoziale titolo - privato esercita i poteri propri dei privati;
- ü Destinatario diretto: PA;
- ü Rischio di gestione in capo alla PA;
- ü Contratto prestazioni corrispettive;
- ü Il costo del servizio se lo assume la PA;

ü Il lato pubblicistico prevale su quello consensuale con la conseguenza che la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall'esistenza dell'atto amministrativo.



LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive

“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”

LEGGI REGIONALI EMANATE

- ü L.R. Abruzzo 24 giugno 2003 n. 6
- ü L.R. Toscana 3 gennaio 2005 n. 6
- ü L.R. Valle d'Aosta 4 agosto 2006, n. 18
- ü L.R. Puglia 4 dicembre 2006 n. 33
- ü L.R. Lombardia 14 dicembre 2006 n. 27
- ü L.R. Umbria 12 marzo 2007, n. 5
- ü L.R. Emilia-Romagna 3 luglio 2007, n. 42
- ü L.R. Liguria 7 ottobre 2009, n. 40

PROJECT FINANCING O CONCESSIONE?

- ü Nel project financing è il soggetto promotore (privato) che detta le caratteristiche strutturali dell'impianto.
L'Amministrazione generalmente può soltanto apportare qualche modifica in sede di aggiudicazione.
- ü Studi di fattibilità in capo al privato o comunque collaborazione nell'individuazione delle caratteristiche dell'intervento
- ü Con lo strumento della concessione di lavori pubblici è l'Amministrazione che detta le regole e stabilisce quali debbano essere le caratteristiche strutturali del progetto.
- ü Studi di fattibilità in capo all'Amministrazione

CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI IN PPP

- ü Contributo pubblico (“prezzo”) sull’investimento e durata della concessione senza soglia: il contributo pubblico e la durata della concessione (di norma 30 anni) sono determinati dall’equilibrio del piano economico – finanziario;
- ü Valore residuo dell’investimento non ammortizzato a fine concessione: può essere previsto un corrispettivo.
- ü Il contributo pubblico può essere pagato in denaro od in valore equivalente di proprietà da dismettere: tali proprietà o sono funzionalmente connesse all’opera principale oppure devono essere preventivamente indicate nel piano triennale e stimate al valore commerciale, tenuto conto delle variazioni alla destinazione d’uso.
- ü Possibile l’utilizzo diretto per la P.A. attraverso il pagamento di un canone per disponibilità e servizi;



FINANZIAMENTI PER
L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA:
L'ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO

Natura e Funzioni:

Ente di diritto pubblico specializzato nell'esercizio del credito sotto forma di mutui a medio-lungo termine a condizioni agevolate per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi

- ü Ampliamento dell'attività (culturale e ricreativa oltre a quella sportiva comunque prevalente) e dei soggetti beneficiari (associazioni riconosciute e società con fine di lucro)
- ü Allargamento delle garanzie accettate per la concessione del credito (reali, immobiliari, mobiliari, personali, fideiussorie, cessione di contributi concessi dagli Enti locali)
- ü Attività bancaria e raccolta del risparmio

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI (ART. 5 STATUTO)

- ü FSN E DSA riconosciute dal CONI
- ü Enti pubblici locali ed altri Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Università degli Studi, etc..)
- ü CONI Servizi S.p.a.
- ü Società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI
- ü Enti di promozione sportiva
- ü Società ed associazioni culturali
- ü Ogni soggetto (anche persone fisiche) che persegua finalità sportive anche con fine di lucro

*L' I.C.S. indirizza le proprie attività
prevalentemente nel settore dello sport*

ATTIVITÀ FINANZIATE

- ü Costruzione di nuovi impianti ed acquisizione delle relative aree
- ü Ampliamento, ristrutturazione, miglioramento di impianti
- ü Acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste
- ü Acquisto di attrezzature sportive
- ü Pagamento di interessi su finanziamenti concessi da altri Istituti di credito
- ü La promozione della cultura sportiva e le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali

Sono inoltre finanziabili interventi strumentali al raggiungimento di uno scopo sportivo o culturale

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL MUTUO

- ü Presentazione di garanzie idonee (reali, mobiliari o immobiliari, personali o fidejussorie previste da leggi regionali o offerte da Ente locale o pubblico, ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica). I finanziamenti agli Enti locali possono essere garantiti anche con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.
- ü Diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate
- ü Mantenimento della destinazione sportiva delle opere
- ü L' I.C.S. può anche revocare i finanziamenti per il venir meno dei precedenti requisiti (mutuo di scopo)

L'ICS finanzia anche il 100% dell'opera

DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA ENTI LOCALI

- ü La richiesta del finanziamento può essere redatta in carta semplice, a firma del Rappresentante Legale dell'Ente con allegata una relazione tecnica con descrizione dei lavori da eseguire e relativo preventivo di spesa, al fine di ottenere una adesione di massima.
- ü Poiché è necessario il parere favorevole da parte dei competenti Organi tecnici del C.O.N.I. (C.O.N.I. Provinciale per progetti con importo lavori fino a € 1.032.913,80 e Commissione Impianti Sportivi per progetti con importo lavori superiore a € 1.032.913,80) sul progetto, si consiglia di sottoporre preventivamente al CONI i progetti delle opere da finanziare, al fine di evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti, qualora il CONI stesso formuli dei rilievi di natura tecnica.
- ü Si deve inoltre fornire la certificazione a firma del Segretario, del Responsabile del procedimento o dei Responsabili dei Servizi - Amministrativo e Tecnico.

ü Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

- ü L'Istituto esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine.
- ü Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di rate semestrali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.
- ü La durata dell'ammortamento è di norma fino a 25 anni per gli enti locali e di norma fino a 20 anni per i soggetti privati e gli enti pubblici diversi dagli enti locali

- ü L'Istituto, nei finanziamenti a soggetti diversi dagli enti locali, finanzia di norma interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. Possono essere altresì finanziati i lavori iniziati o terminati da non più di 18 mesi dalla presentazione della domanda di mutuo, qualora gli stessi siano stati realizzati utilizzando una linea di credito o altri tipi di finanziamento che vengono sostituiti dal mutuo ICS.
- ü L'Istituto può accordare contributi sul tasso d'interesse lordo attraverso un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo ed alimentato da una quota del 2,45% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici.

LIMITI OGGETTIVI EE.LL.

- ü L'art. 202 del d.lgs. 267/2000 disciplina il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese degli enti locali fissando il principio generale in base al quale l'indebitamento può essere destinato solo a finanziare spese in conto capitale (investimenti) e non spese correnti.
- ü Secondo la legge 350/2003, ai fini dell'articolo 119 sesto comma della Costituzione, costituiscono, tra l'altro investimenti:
 - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali
 - gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale
 - l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
 - i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle P.A.;

IL PATTO DI STABILITA' (D.L. 122/2008 convertito in L. 133/2008)

- ü L'art. 77 bis comma 20 lett. b prevede - nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità - il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento in assenza della predetta attestazione.

TASSI – ENTI LOCALI

Mutui a tasso fisso

Mutui fino a 10 anni

I.R.S. 7 anni + 0,25 p.%

Mutui da 10 a 15 anni

I.R.S. 10 anni + 0,65 p.%

Mutui da 15 a 20 anni

I.R.S. 12 anni + 1,00 p.%

Mutui da 20 a 25 anni

I.R.S. 15 anni + 1,25 p.%

Mutui a tasso variabile

Mutui fino a 10 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 0,40 p.%

Oltre 10 anni e fino a 15 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 0,75 p.%

Oltre 15 anni e fino a 20 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 1,00 p.%

Oltre 20 anni e fino a 25 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 1,30 p.%

*Tassi e condizioni deliberati dal Comitato
Gestione Fondi dell'ICS il 29/01/2009*

- ü I mutui possono essere assistiti da contributo negli interessi pari a 0,70% per mutui fino a 15 anni (0,70 % calcolato sulla durata di 15 anni e spalmato in misura costante sulla maggiore durata richiesta da 15 a 25 anni). Le rate saranno corrisposte al netto del contributo.
- ü Finanziamenti, Convenzioni e Protocolli d'Intesa con Enti Locali fino a € 5.000.000,00 per interventi nel settore dello sport

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME

- ü Per gli Enti Locali, soggetti alla normativa del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le somme sono erogate entro i primi 3 giorni lavorativi dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Tesoreria Comunale. L'Istituto per il Credito Sportivo dovrà acquisire, comunque, gli Stati d'Avanzamento Lavori per verificare la realizzazione dell'opera.
- ü L'Istituto per il Credito Sportivo finanzia sia le spese di progettazione, sia di direzione lavori e i relativi oneri accessori (IVA compresa).

- ü La Regione concede contributi anche in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti
- ü La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
- ü La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto

ü La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d' intervento.

ü La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva

ü I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.

- ü La Regione esercita la funzione di *“incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito”*
- ü I contributi regionali sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95 (ora ex L. 383/2000), e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.
- ü Gli impianti sportivi ammissibili a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale (Dichiarazione di pubblica utilità).

Per fronteggiare molteplici difficoltà l'ente pubblico affida la gestione dell'impianto sportivo a società ed associazioni sportive a compagine completamente privata

- ü Ottimizzazione contenuto sportivo del servizio;
- ü Identificazione tra utente e gestore;
- ü Utilizzo di personale non pubblico e spesso più specializzato
- ü Struttura operativa più agile e flessibile

- ü Personale non qualificato per specifiche mansioni;
- ü Ipotesi di mancato rispetto pluralismo domanda
- ü Cattiva manutenzione dell'impianto;
- ü Mancato interesse al contenimento dei costi se sostenuti anche in parte dall'ente pubblico

ONERI PREVISTI DALLA CONVENZIONE

CONCESSIONARIO

- ü Manutenzione ordinaria
- ü Manutenzione programmata
- ü Pulizia
- ü Spese per l'attività
- ü Guardiania

CONCEDENTE

- ü Manutenzione straordinaria
- ü Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione

- ü Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici
- ü Messa a norma dell'impianto
- ü Il c.d. – volontariato sportivo
- ü La subconcessione per posto di ristoro, merchandising e pubblicità
- ü A.T.I. (è legittimo privilegiare le associazioni sportive in A.T.I.?)
- ü Comitati di gestione

ü NORME DI LEGGE: sicurezza, igiene, scolastiche etc. Sono norme a carattere statale o regionale

ü TECNICO-SPORTIVE: Sono di competenza del CONI e delle FSN e riguardano la gestione degli impianti (es. omologazione) e delle relative attrezzature

ü COMMERCIALI: Relative ai diversi soggetti coinvolti nella gestione sono di derivazione diversa (es. CEN Comitato Europeo di Normazione, UNI Ente di Unificazione Italiano, ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)

ü Sono le norme delle Federazioni Nazionali ed Internazionali contenute nei Regolamenti Tecnici delle varie discipline

ü Si riferiscono principalmente allo spazio ed alle modalità di attività, alle attrezzature etc.

ü Sono, ove presenti, indicazioni vincolanti per il rilascio dell' omologazione da parte della FSN interessata

SICUREZZA IMPIANTO

- ü Per essere aperto l'impianto deve essere munito di Licenza d'Uso. Per gli impianti con più di 100 posti è necessario il Nulla Osta della Commissione di Vigilanza, oltre al certificato di prevenzione incendi.
- ü Art. 80 TULPS: L'Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
- ü Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di persona appositamente incaricata: il Gestore della sicurezza che predisporrà il Piano della Sicurezza (no se l'impianto ha una capienza inferiore a 100 spettatori).

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

ART. 141 REGOLAMENTO ESECUZIONE TULPS

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

- ü Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un'associazione sportiva contro il provvedimento della Polizia Municipale che aveva ordinato la cessazione immediata delle attività in ragione del fatto che l'associazione sportiva non aveva richiesto il nulla osta previsto dal TULPS
- ü Considerato che l'attività del calcetto è ristretta ai partecipanti alla gara, viene a mancare il presupposto per l'applicazione della normativa di pubblica sicurezza.
- ü Non è assoggettabile neanche a licenza di polizia in quanto riguarda solo le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico (sent. Corte Cost. n. 56/1970)

- ü Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «LAVORATORE»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere..* In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. 266/91.
- ü «DATORE DI LAVORO»: *il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione.*
- ü Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali.

- § All'art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: "*il volontariato come definito dalla legge 266/91*" e le parole: "*il volontario che effettua il servizio civile*" sono soppresse.
- § In sostanza è stata eliminata l'equiparazione del volontario, di cui alla L. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), al lavoratore (subordinato), introducendo, comunque, una tutela.
- § All'art. 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole: "*delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266*" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*"

- ü Per effetto della modifica, a tutti i volontari rientranti nella specifica L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista (dall'art. 21) per i lavoratori autonomi, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.
- ü All'art. 3, dopo il comma 12, è inserito il seguente: *"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21."*
- ü Il nuovo comma 12 bis dell'art. 3 del T.U. accorda ai volontari di cui alla L. 266/91 ed ai volontari che effettuano il servizio civile la tutela prevista per i lavoratori autonomi.

CONTENUTO DELLA TUTELA

- ü Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.
- ü L'art. 21 del T.U. prescrive che i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal citato Testo Unico (ad esempio utensili marcati CE), munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui esercitino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- ü I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONTENUTO DELLA TUTELA

- ü Nel caso in cui il volontario svolga la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (es: associazioni che operano presso strutture terze gestite da datori di lavoro, come strutture pubbliche o private) sussiste l'onere a carico del datore di lavoro (*ex novo* co. 12 bis dell'art. 3 del T.U. novellato) di fornire corrette ed esaustive informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.
- ü Sussiste, altresì, l'obbligo per il "datore di lavoro" ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione.

MODIFICHE D.LGS. 106/2009 AL T.U. 81/08

ü ASS. SPORTIVA → DATORE DI LAVORO

ü ATLETA → NON LAVORATORE → COMP. LUDICA

Trattamento fiscale compensi previsto come reddito diverso;

Art. 74 lett. e) prevede che i materiali sportivi utilizzati “ a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative” non costituiscono “dispositivi di protezione individuale”.

ü ALTRI PRESTATORI D'OPERA LAVORATORI →
(accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.)

ü Difficoltà nell'individuazione dei rischi (art. 15: documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori)